

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - SEZIONE LAVORO

APPELLO

PER: Sig.ra CURILLI ROBERTA (CRLRRT91A68E815Z) nata a Maglie il 28/01/1991 e residente alla Via B. Zaccagnini n. 2 in Parma, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al presente appello, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (C.F. 80062970373) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale per la Provincia di Parma (C.F. 80008710347) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Per l'annullamento e/o nullità e/o riforma
della Sentenza del Tribunale del Lavoro di Parma n. 107/2023
pubblicata il 14/03/2023 NRG 687/2021 (DOC. A) e non notificata

Per lo effetto

Per la dichiarazione del diritto della ricorrente, in quanto Laureata con 24 CFU, di essere riconosciuta abilitata all'insegnamento e, per lo effetto, di essere inserita nelle Nuove Prime Fasce delle GPS di Parma, ove occorra, previa disapplicazione delle Graduatorie



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

e dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (doc. 1 del fascicolo di primo grado e doc.2 del fascicolo di primo grado).

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

- A. Va premesso che la presente lite è di natura seriale e, ad oggi, non è ancora intervenuto il responso nomofilattico da parte della Corte di Cassazione.
- B. Per tali ragioni, la lite presenta le dinamiche tipiche del contenzioso seriale: in alcuni distretti l'orientamento è favorevole, ma non anche in altri.
- C. Oltre ad essere seriale, la presente vertenza è altresì meramente interpretativa, in quanto è basata sull'esatta interpretazione della norma e riguarda l'abilitazione all'insegnamento scolastico.
- D. Nel presente contenzioso seriale, dunque, l'odierna appellante, docente precaria di scuola secondaria e titolare della Laurea oltre 24 Crediti Formativi Universitari (in avanti CFU), adiva il Tribunale del Lavoro di Parma, al fine di ottenere l'inserimento nella Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (in avanti anche GPS) ed il riconoscimento del valore abilitante dei predetti titoli, con riferimento alle classi di concorso di proprio interesse, ossia: A015 (*Discipline sanitarie nella scuola secondaria di II grado*), A028 (*Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado*), A031 (*Scienze degli alimenti nella scuola secondaria di II grado*) e A050 (*Scienze naturali, chimiche e biologiche nella scuola secondaria di II grado*).
- E. L'appellante evocava la normativa in vigore in materia di abilitazioni scolastiche, nonché, a sostegno delle proprie doglianze, faceva menzione della giurisprudenza di merito nelle more sorta in senso favorevole alla fattispecie in esame. La causa veniva discussa ed il ricorso passava in decisione.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

F. Il Tribunale del Lavoro di Parma emetteva l'impugnata sentenza di rigetto, in adesione ad una parte dell'orientamento seriale che invece non riconosce il valore abilitante del titolo Laurea oltre 24 CFU.

G. Contro l'esito del giudizio di primo grado, dunque, la ricorrente propone il presente appello per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. L'odierna appellante ha dunque conseguito il titolo di Laurea oltre 24 CFU (**doc.3 del fascicolo di primo grado**) ed è ammessa ad insegnare le classi di concorso di proprio interesse, ai sensi del DPR n. 19/2016 (**doc.4 del fascicolo di primo grado**) e Dm n. 259/2017 (**doc.5 del fascicolo di primo grado**) e chiede l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Parma (*doc.1 del fascicolo di primo grado*).
2. L'appellante, in occasione dell'aggiornamento, ha chiesto di essere inserita nella Provincia di Parma (**doc.6 del fascicolo di primo grado**), la sua posizione è riepilogata nella tabella in basso riportata:

COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI ACCESSO	CLASSE DI CONCORSO	PROVINCIA DI ISCRIZIONE NELLE SECONDE FASCE DELLE GRADUATORIE	PROVINCIA IN CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO NELLA NUOVA PRIMA FASCIA DELLE GPS
CURILLI ROBERTA	Laurea Magistrale in Biologia e Applicazioni Biomediche conseguita in data 06/4/2018 presso Università di Parma, 24 CFU conseguiti presso Unipegaso in data 04/09/2018	A015-A028-A031-A050	PARMA	PARMA

3. L'odierna appellante rivendica il fatto che, in ragione della Laurea con 24 CFU, i propri titoli debbano essere considerati abilitanti all'insegnamento, e, dunque,



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

debbano permettere l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, quali sono le Nuove Prime Fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

4. Al contrario, il Ministero dell'Istruzione non considera ingiustamente la Laurea oltre i 24 CFU, come requisiti validi ai fini del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, e, dunque, validi ai fini dell'inserimento nelle ambite graduatorie: Nuova Prima Fascia delle GPS di Parma.
5. Per tali ragioni, la docente, sulla base dei precedenti giurisprudenziali di segno favorevole, ricorre per le seguenti ragioni di diritto (*ex plurimis*, **Corte di Appello di Ancona, Sent. n. 21/2022; Trib. Lav. Roma Sent. n. 2823/2019**).

MOTIVI

IN LIMINE

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, correttamente il Giudice di *prime cure* ha trattenuto la causa per la decisione. Non vi è dunque alcun interesse per l'appellante a censurare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la giurisdizione, essendo quest'ultima una circostanza invocata dalla stessa parte istante sin dal primo grado di giudizio ed accolta dal Tribunale del Lavoro.

1.2. Com'è noto, infatti, nel contestare le tesi di contro parte, e nel condividere, sotto tale profilo, la statuizione del primo Giudice, la domanda deve essere sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.

1.3. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (*ex plurimis*, **SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**), tramite cui è stato affermato il già noto principio della **c.d. doppia tutela** (si veda, *ex plurimis*, **Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991**).

1.4. Al riguardo, si riporta altresì la sentenza del **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**, che, a sua volta, richiama la sentenza della **Cassazione a**



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sezioni Unite n. 21198/2017, secondo cui: “la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230).

1.5. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia **l'accertamento del diritto** “nella singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,” questa vada sottoposta al Giudice Ordinario al quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (**SS.UU n. 27991/13**).

1.6. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l'appunto che (**SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**): “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta **all'accertamento del diritto** del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

1.7. Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: “il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi” (**Ad. Pl. n. 11 del 2011**).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

I

Primo motivo di censura della gravata sentenza: *ERRORES IN IUDICANDO* – *ERRORES IN PROCEDENDO* - INGIUSTIZIA MANIFESTA -OMESSA DECISIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – VIOLAZIONE ART. 111 COST. - VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DLGS 59/2017 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 145/2018 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

1.1 L'odierna parte appellante, dunque, con il presente giudizio, sostiene che la Laurea oltre i 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) siano abilitanti all'insegnamento.

1.2 Tuttavia, la gravata sentenza, che concentra la propria decisione sul valore non abilitante dei titoli di Laurea con 24 CFU, nega il bene della vita alla parte appellante e trascura quanto la normativa nazionale invece sostiene anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della stessa: *“Ai fini di una corretta impostazione della questione è opportuno prendere le mosse dalla normativa applicabile alla fattispecie.*

L'art. 1 co. 110 l. 107/2015 così prevede:

«[...] per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami [...] esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali».

L'art. 5 d.lgs. 59/2017 stabilisce che:

«Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche». L'art. 2 co. 1 D.M. 374/2017 disciplina i titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sancendo che hanno accesso a tale fascia i docenti in possesso di specifica abilitazione, come il diploma rilasciato dalle SSIS, il diploma rilasciato a seguito della partecipazione a corsi COBASLID, etc. Tra i titoli alternativi menzionati dalla norma non rientra, però, il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.

Secondo la tesi della ricorrente, il diploma di laurea ed i 24 CFU sarebbero equiparati all'abilitazione in virtù del combinato disposto degli artt. 1 co. 110 l. 107/2015 e 5 co. 1 d.lgs. 59/2017; ciò in quanto la prima norma limita l'accesso ai concorsi ai soli soggetti in possesso di abilitazione; la seconda permette la



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

partecipazione ai concorsi sia ai docenti abilitati, sia a quelli che sono in simultaneo possesso della laurea e dei 24 CFU.

Lo scrivente ritiene che questa interpretazione non sia compatibile con il tenore letterale delle norme sopra citate, dalle quali emerge chiaramente che il legislatore abbia inteso distinguere tra requisiti di accesso al concorso e requisiti di accesso alla graduatoria, riservando a una fascia superiore i docenti di cui la competenza professionale e l'idoneità alla docenza sia attestata dal conseguimento dell'abilitazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la scelta legislativa di differenziare i due presupposti deve ritenersi ragionevole e conforme ai principi costituzionali.

Le normative succedutesi nel tempo in tema di abilitazione alla docenza scolastica hanno infatti previsto diversi tipi di percorsi abilitativi – Scuole di specializzazione (“SSIS”), Tirocini Formativi Attivi (“TFA”), percorsi di formazione, inserimento e tirocini (“FIT”) e percorsi abilitanti speciali (“PAS”) per docenti non di ruolo che avessero già prestato servizio per un determinato lasso di tempo – che, nelle loro differenze, sono indubbiamente accomunati dall'impegno richiesto e dal valore professionalizzante ben superiore al mero conseguimento di 24 CFU in materie antro-po-sico-pedagogiche (v. in questo senso TAR Lazio, 3 giugno 2019, n. 7152; Trib. Milano, 26 marzo 2020, n. 466).

Il possesso di requisiti idonei a consentire la partecipazione a concorsi per il reclutamento di docenti non può essere logicamente equiparato alla posizione di chi, avendo superato concorsi o percorsi abilitanti che prevedono comunque meccanismi di selezione e acquisizione di esperienza didattica, è considerato dalla legge in possesso dell'idoneità alla funzione di docente.

L'accoglimento della tesi della ricorrente comporterebbe una discriminazione alla rovescia verso i docenti che, per accedere alla II fascia, hanno sostenuto i ben più



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

gravosi percorsi abilitanti dei TFA, PAS, SSIS e FIT. A ciò si aggiungerebbero l'illogicità e l'inutilità dell'istituzione legislativa di questi articolati e onerosi percorsi abilitativi.

Questa interpretazione, infine, non si pone neppure in contrasto con la disciplina comunitaria, posto che essa consente senza dubbio agli Stati membri di subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di qualifiche professionali ulteriori rispetto al solo titolo di studio (v. Cons. St. 16 aprile 2018, n. 2264; TAR Lazio 13 settembre 2019, n. 10918; TAR Lazio 13 settembre 2019, n. 10945).

Il ricorso è, dunque, infondato e deve, pertanto, essere rigettato.”

1.3 Ora, la predetta tesi del Giudice di *prime cure* erra nell'applicare la normativa del settore. Ed invero, la normativa primaria di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 59/2017 prevede che ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, sino ad oggi riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, possa avvenire con il possesso della Laurea oltre i 24 crediti formativi universitari in discipline antropo - psico pedagogiche: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo -psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”* (art.5, D.lgs. n. 59/2017).

1.4 L'appellante, pertanto, è in possesso del predetto requisito congiunto, ossia del titolo accademico oltre i 24 CFU e di cui sei in ciascuno dei seguenti ambiti disciplinari:



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; 2) antropologia; 3) psicologia; 4) metodologie e tecnologie didattiche.

1.5 L'impugnata sentenza trascura come la predetta scelta del legislatore risponde ad un criterio organizzativo molto più logico e concreto rispetto ai precedenti corsi oramai aboliti e mai più attivati a pieno regime.

In particolare, il conseguimento della Laurea oltre i 24 CFU avviene mediante il superamento di ordinari e selettivi esami accademici nelle aree di cui al predetto art. 5 del D.lgs. n. 59/2017.

Pertanto, il possesso dei 24 CFU, unitamente al titolo accademico, permette di accedere nella Nuova prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ed ai piani di reclutamento, al pari dei docenti che senza il predetto titolo abbiano svolto il relativo servizio.

1.6 Tale tesi, che milita nel senso di interpretare in modo costituzionalmente orientato la norma, è stata anche sostenuta dal Tribunale del Lavoro di Roma (**cfr. Trib. Lav. Roma Sent. n. 2823/2019**).

II

Secondo motivo di censura della gravata sentenza: *ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO* – OMESSA LETTURA SILLOGISTICA DELLA NORMATIVA – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNICAZIONE 70/99CE.

2.1 Nulla invece ha detto il Giudice di prime cure riguardo al rapporto esistente tra Laurea con 24 CFU ed i Corsi di specializzazione sul sostegno. Ne deriva che la doglianza, in quanto non scrutinata, è riproposta.

2.2 Più nello specifico, il primo grado è stato evidenziato come i docenti Laureati con 24 CFU, ivi compresa l'odierna ricorrente, possono essere ammessi a partecipare ai corsi di sostegno (c.d. TFA Sostegno), ai quali è possibile accedere soltanto se il docente



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

sia già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, proprio perché il titolo di sostegno è un *quid pluris* rispetto all'abilitazione per insegnare sulla materia comune.

Ne deriva che se la parte istante non fosse in possesso del titolo abilitante, non potrebbe di certo accedere ai corsi di sostegno. Ebbene, il Ministero, però, ammette ai corsi di sostegno i docenti abilitati sia con i percorsi TFA/PAS e sia i Laureati con 24 CFU. Al contrario, se i docenti con la Laurea ed i 24 CFU non fossero in possesso dell'abilitazione, non potrebbero di certo avere accesso.

2.3 Pertanto, il Giudice di prime cure non considera che secondo la lettura sillogistica della normativa, non applicata dal primo giudice, accade che: i docenti abilitati possono accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno (premessa maggiore), i Laureati con 24 CFU sono ammessi ai corsi di specializzazione per il sostegno (premessa minore), i Laureati con 24 CFU sono abilitati (conclusione).

Non soddisfa dunque l'interpretazione del Giudice di prima istanza, in quanto è lo stesso Ministero che ha permesso l'accesso al concorso di specializzazione sul sostegno ai laureati con 24 CFU al pari dei docenti con TFA e PAS: cosa che di certo non sarebbe stata possibile se la laurea con 24 CFU non fossero ritenuti abilitanti.

III

Terzo motivo di censura della gravata sentenza: *ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO* - OMESSA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE O ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 1,2,3,4 COST. – VIOLAZIONE DIRETTIVA COMUNITARIA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.

3.1 Oggetto di censura è altresì la mancata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia Europea, in caso di omessa lettura costituzionalmente orientata della norma.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3.2 La ricorrente, dunque, riteneva che la normativa in argomento, così come è stato affermato in casi analoghi dal Tribunale del Lavoro di Roma, debba essere rimessa al vaglio della Consulta ove non fosse stata possibile la lettura costituzionalmente orientata della norma (**cfr. Trib. Lav. Roma Sent. n. 2823/2019**).

3.3 Sul punto, tuttavia, il giudice di *prime cure* non ha dubitato della legittimità costituzionale della normativa primaria.

In realtà, per le ragioni che seguono, l'odierna parte appellante solleva anche in sede di appello la questione di legittimità costituzionale.

Invero, non può essere intesa l'abilitazione soltanto come mero superamento del concorso, ma, per converso, nella fattispecie in esame, si discute dell'abilitazione a prescindere dal ruolo.

3.4 Sul punto non coglie nel segno la Giurisprudenza amministrativa evocata dal Giudice di *prime cure*. Invero, un'altra parte della Giurisprudenza del Consiglio di Stato, proprio a causa della mancata indizione dei concorsi abilitanti, e nel rispetto del brocardo *ad impossibilia nemo tenetur*, ha invece permesso la partecipazione dei docenti senza i corsi TFA o PAS ai concorsi riservati, sostenendo che: “è (e deve essere) *interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante all'esito di un percorso aperto all'accesso da parte di ogni interessato: ossia finché non sia stato possibile conseguire l'abilitazione nei modi “ordinari” (nei sensi predetti, ossia senza indirettamente postulare, né implicare, la necessità di un periodo di transito attraverso il precariato)*” (**ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1067/2017**).

3.5 Pertanto, la mancata attivazione dei percorsi di abilitazione e l'assenza del valore abilitante della Laurea oltre 24 CFU rende impossibile conseguire il titolo abilitante all'insegnamento.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tale aspetto non è per nulla irrilevante, infatti, da un lato si assiste alla pretesa, anche comunitaria, di favorire la stabilizzazione del personale docente, ma, d'altro lato, non si creano le condizioni affinché si possa favorire tale tipo di stabilizzazione lavorativa.

La predetta scelta finisce dunque per violare il principio del merito e il diritto al lavoro, inteso non come attribuzione ex lege di una posizione lavorativa, ma, quanto meno, come creazione dei presupposti per accedere alla professione stabile.

Ed è dunque per tali ragioni che la disciplina interna si pone in contrasto con la nostra Costituzione, che tutela il diritto al lavoro, nonché tutela il merito e disciplina l'accesso all'impiego pubblico.

Pertanto, la mancata attivazione dei percorsi abilitante consolida il precariato che, invece, la Corte di Giustizia europea, con le note sentenza, ha inteso non legittimare, al fine di prevenire e contrastare l'abuso dei contratti a termine.

3.6 Per tali ragioni, ritenuto che la mancata attivazione dei percorsi abilitante e il mancato riconoscimento del valore abilitante della Laurea oltre i 24 CFU, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, genera, di fatto, l'accesso all'impiego stabile, si chiede che venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia europea, per evidente violazione della direttiva comunitaria 70/99CE.

IV

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

4.1 Come già autorizzato in primo grado, si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della presente provincia.

Pertanto, si chiede che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e, ove occorra, dell'Ambito Territoriale Provinciale.

V

SULLE SPESE ED IL C.D. DIRITTO DI PERDERE IL GIUDIZIO

5.1 Sono diverse le pronunce che hanno riconosciuto il valore abilitante del presente titolo in favore dei docenti precari (**cfr. Trib. Lav. Salerno Sent. 549/2020 del 19/05/2020; Trib. Lav. Busto Arsizio Ordinanza 34/20 del 09/01/2020; Trib. Lav. Roma Sent. 11502/19 del 19/12/2019 e Sent. 5318/18 del 21/06/2018; Trib. Lav. Siena Sent. 275/19 del 16/12/2019, Sent. 3009/19 del 18/11/2019, Sent. 15/2020 del 22/01/2020, Sent. 211/19 del 20/09/2019 e 178/19 del 15/07/2019; Trib. Lav. Parma Ordinanza 3035/19 del 19/11/2019; Trib. Lav. Palermo Ordinanza 42773/19 del 08/11/2019; Trib. Lav. Termini Imerese Ordinanza 18512 del 05/11/2019, Trib. Lav. Monza Sent. 5242/19 del 05/11/2019**).

Nell'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte di Appello non dovesse condividere il medesimo orientamento che è maturato presso altri Fori, si chiede, quanto meno, la compensazione delle spese sia per la novità della questione, sia per il dislivello che esiste tra le parti in causa e sia soprattutto in ragione del contrasto giurisprudenziale in corso.

Tali profili, infatti, possono giustificare pacificamente la compensazione delle spese.

Invero, la presente materia non è per sua natura conciliabile ed è seriale, ne deriva che in caso di non augurato rigetto rimanere comunque intatto il diritto costituzionalmente rilevante di perdere la causa.

Pertanto, la PA è difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato e di certo non affronta le stesse dinamiche del docente precario.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

PQM

Tanto premesso in fatto e in diritto, *Voglia* Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro, in riforma dell'impugnata Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro dei Parma n. 107/2023, così provvedere:

Nel merito: ACCOGLIERE IL PRESENTE APPELLO ED ANNULLARE E/O RIFORMARE E/O DICHIARARE LA NULLITA' dell'impugnata sentenza ove occorra previa rimessione al primo giudice; per lo effetto, ove occorra previa disapplicazione degli atti gravati ed indicati in epigrafe, ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie provinciali della Prima Fascia delle GPS di Parma, per le classi di concorso di interesse. ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento; fatta salva in ogni caso ogni altra o diversa statuizione secondo Giustizia.

Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.

Si allega:

- 1) Doc. 1 Sentenza di Primo Grado estratta dal fascicolo telematico;
- 2) Doc. 2 Fascicolo telematico di Primo Grado.

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato, che il valore della presente lite è indeterminabile e che il contributo unificato è pari ad € 388,50 se dovuto.

Salvezze illimitate.

Bologna, f.to Avv. Sirio Solidoro

